



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Centro

Procedimento 7/2026/INTERREGIONALE CENTRO

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Centro, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 17.7.2026, in cui era presente il Procuratore Associativo avv. Dario Murra, mentre ad ore 18:45 le parti convenute risultavano assenti rispetto alla convocazione per le ore 18.30, rilevato che:

^ in data 13 giugno 2026 è pervenuto presso la Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri, da parte del Procuratore Associativo, "Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art 8 e 10 regolamento Procura Associativa" - a carico di: - [REDACTED], nato in [REDACTED] - c.f. [REDACTED] TESSERA CSI Teramo [REDACTED] 25/26 - arbitro - [REDACTED]; - [REDACTED], nato in [REDACTED] - c.f. [REDACTED] CSI Teramo AT-06406325 25/26 - arbitro - [REDACTED], per "Violazione dell'art 25 Regolamento Arbitri e Giudici di Gara, in particolare per aver partecipato a manifestazione non autorizzata dal CSI senza aver ricevuto il preventivo nulla osta dalla Commissione Arbitri del Comitato di Teramo, con contestazione della recidiva per [REDACTED] e dell'aggravante per [REDACTED]".

^ Nell'atto di deferimento, il Procuratore Associativo deferiva il succitato e l'ASD ritenendo sussistente l'illecito associativo in relazione ai valori fondanti del Csi e ai Regolamenti associativi, al fine di richiedere l'accertamento e le sanzioni.

^ In tale deferimento si specifica quanto segue. Perveniva segnalazione della Commissione Arbitri del Comitato di Teramo all'Ufficio del Procuratore Associativo I Sez., competente per l'istruttoria di fascicoli disciplinari a carico dei tesserati con ruolo di arbitro. Nella segnalazione veniva evidenziato che i sigg.ri [REDACTED], arbitri appartenenti al ruolo arbitrale del Comitato Territoriale di Teramo, hanno partecipato con funzione di direttore di gara alla manifestazione (torneo [REDACTED]) non autorizzata dal CSI; gli stessi hanno mai richiesto il nulla osta previsto dall'art. 25 del Regolamento "Arbitri e Giudici di Gara". A seguito dell'accertamento del fatto, la Commissione segnalante, secondo il dettato dello stesso art. 25, ha provveduto a emettere provvedimento di sospensione dall'attività degli incolpati nel massimo previsto di trenta giorni. La Commissione Arbitri addiveniva al provvedimento basandosi sulle prove fornite, nella specie foto che ritraevano i due arbitri, mentre espletavano le funzioni di direttore di gara nel torneo non autorizzato. Il sig. [REDACTED], contattato a mezzo whatsapp, non negava, anzi evidenziava che



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

comunque avrebbe continuato nell'arbitrare i "suoi" tornei. L'arbitro [REDACTED], invece, risulta essere recidivo, in quanto la Commissione Arbitri del Comitato di Teramo aveva già irrogato la sanzione della sospensione un anno or sono. Secondo la Procura: ^ "il fatto contestato ai due tesserati è provato *per tabulas* attraverso quanto fornito dalla stessa Commissione, nonché non vi è stata alcuna contestazione da parte degli incolpati, tanto meno alcuna giustificazione"; ^ "per il sig. [REDACTED] è rilevante la circostanza dell'aver mostrato disprezzo per il provvedimento cautelare della sospensione come da regolamento, con atteggiamento di sfida che evidenzia una disaffezione all'Associazione e alle normali regole di convivenza associativa dichiarando, di fatto, non riconoscere autorevolezza e autorità ad un organo associativo"; ^ "per il sig. [REDACTED] assume rilevanza la recidiva nel violare il regolamento Arbitri e Giudici di Gara: lo stesso, nel luglio 2025, subiva una sospensione di giorni 15 per violazione dell'art 20 del medesimo regolamento, mentre nel 2024 subiva ulteriore sospensione di giorni 30 per fatto analogo all'odierno".

^ Ai due incolpati veniva trasmesso provvedimento di fissazione d'udienza, contenente anche termini a difesa in data 3.7.2026 e venivano convocati per l'udienza, con apposito link inviato a mezzo mail in data 14.7.2026, in pari data comunicato anche via ulteriore mail; alcun riscontro è pervenuto dagli stessi, né in riscontro alla convocazione né al link d'udienza: da annotare, a tal proposito, che gli indirizzi mail cui è stata inviata la convocazione sono quelli resi disponibili dal Gruppo Arbitri di riferimento e che *gmail.com* – da cui è stato inviato il messaggio ai convenuti su loro email estensione pari *gmail.com* – segnala l'eventuale mancato recapito: il che non è avvenuto).

^ In sede di udienza, il Collegio non ha potuto verificare possibilità conciliative stante assenza dei convenuti. Il Procuratore Associativo ha richiamato il deferimento sottolineando la gravità dei fatti e chiedendo applicarsi la sanzione di giustizia tenendo conto delle circostanze aggravati indicate.

Motivi della decisione

Va premesso, quanto alla modalità di convocazione, che l'invio via mail – peraltro di due atti e una specifica nota dell'avvenuta trasmissione – a indirizzo specificamente rassegnato a organi associativi non può che confermare che gli atti sono stati posti a conoscenza dei convenuti.

Si evidenzia che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale nonché per violazione di regolamenti, in ragione di comportamenti rilevati come illeciti associativi, come sopra riferiti.

Il Collegio ritiene che l'istruttoria documentale siano ampiamente sufficienti al fine del decidere.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

La mancata partecipazione all'udienza da parte dei convenuti costituisce elemento di valutazione, risultando tale partecipazione un dovere associativo.

Dall'atto di deferimento e dall'istruttoria documentale emerge, per quanto maggiormente rileva, la conferma dei fatti contestati, consistenti nella partecipazione degli arbitri a gare in manifestazioni non autorizzate dal Csi, con la divisa ufficiale. I fatti sono quindi pacifici e comunque accertati, come peraltro l'atteggiamento assunto dai convenuti, di cui si dà conto in premessa, in spregio ai richiami della competente Commissione.

Dispone l'art. 25 del Regolamento Arbitri e Giudici di Gara: *“Art. 25 Partecipazione a manifestazioni non autorizzate dal CSI Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi. Nel caso in cui il direttore di gara incorra nell'infrazione suddetta, la Commissione Arbitri e giudici provvederà a sospendere in “via cautelativa” l'operatore (il quale non potrà dirigere più gare), fino alla susseguente deliberazione dell'organo associativo preposto”*. Tale articolo va letto in connessione con l'art. 19 del medesimo Regolamento, che al primo comma specifica: *“Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.”*

Si tratta, in specie quanto all'art. 25, di disposizione che trova la propria ragione nel patto associativo, che lega il tesserato, in specie con funzioni specifiche, alla attività della Associazione, in quanto dotata di elementi organizzativi e gestionali a tutela della associazione stessa, degli aderenti e dei tesserati. Conseguenza che la partecipazione a eventi non autorizzati ingenera nei terzi la erronea percezione di riferibilità al CSI, il quale, a contrario, non ha alcuna possibilità di verifica e controllo su una manifestazione altrimenti organizzata; ulteriormente, ciò ha riflessi anche di tipologia assicurativa, sempre posta a tutela dei tesserati.

Ne deriva che i fatti oggetto di procedimento devono essere valutati come illegittimi, con quanto consegue, ravvisandosi il maggior rilievo determinato dalla qualifica dei convenuti, che in sé racchiude il rispetto delle regole (Art. 1 Regolamento citato: *“A norma di quanto previsto dall'articolo 104 dello Statuto, gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. (...) Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio”*).

Ciò stante, ritiene il Collegio che i fatti integrino l'illecito associativo violando il principio del rispetto e della rettitudine, nonché disposizioni regolamentari specifiche; vale quale prevalente



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

aggravante: * per il sig. [REDACTED] l'atteggiamento di immotivata critica e incomprensione per il provvedimento assunto dalla Commissione Arbitri; ^ per il sig. [REDACTED] la reiterata recidiva specifica della violazione, di maggiore rilievo per i periodi ravvicinati in cui risulta commessa.

In tal senso, tenuto conto di detti elementi, ritiene equo il Collegio comminare – tenuto conto del periodo estivo con limitata attività –: § la sanzione della interdizione dalle funzioni associative fino al 31 luglio 2027 nei confronti del tesserato [REDACTED]; § la sanzione della interdizione dalle funzioni associative fino al 31 maggio 2027 nei confronti del tesserato [REDACTED], evidenziando che tale interdizione non si applica alla possibilità di frequenza di corsi associativi, in specie organizzato dalla Commissione Arbitri e precisando che la sanzione potrà essere ridotta o sospesa, su specifica e motivata istanza, previa relazione della Commissione Arbitri competente, laddove sussista la partecipazione a almeno tre di detti corsi e l'impegno sostanziale a non porre più in essere i comportamenti ascritti.

P.Q.M.

il Collegio dispone:

- l'interdizione dalle funzioni associative fino al 31 luglio 2027 nei confronti del tesserato [REDACTED];
- l'interdizione dalle funzioni associative fino al 31 maggio 2027 nei confronti del tesserato [REDACTED].
- Dispone altresì che i provvedimenti di interdizione non si applicano alla possibilità di frequenza di corsi associativi, in specie organizzato dalla Commissione Arbitri; precisa che la sanzione individuale potrà essere ridotta o sospesa, su specifica e motivata istanza, previa relazione della Commissione Arbitri competente, laddove sussista la partecipazione a almeno tre di detti corsi e l'impegno sostanziale a non porre più in essere i comportamenti ascritti

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla Commissione Arbitri di Teramo e al Comitato di Teramo, nonché al livello nazionale, e reso noto con le formule: “tesserato [REDACTED]: interdizione fino al 31 luglio 2027 da tutte le funzioni associative, salvo partecipazione a corsi associativi”; tesserato [REDACTED]: interdizione fino al 31 maggio 2027 da tutte le funzioni associative salvo partecipazione a corsi associativi” e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Collegio Probiviri CSI Interregionale Centro

Cristoforo De Cuia (Presidente del Collegio - Relatore)

Fabio Arrigoni (componente)

Alberto Lo Giudice (componente)

E' copia conforme all'originale in atti sottoscritto digitalmente